

# CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONCALIERI

## AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

### D.LGS 18/02/2005 N. 59

TITOLO ELABORATO

### DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA E ALL'ESERCIZIO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA

ELABORATO n°  <b>A.23_b</b>	SCALA  -	DATA  OTTOBRE 2008	REDATTO	-
			CONTROLLATO	P.A. Donna Bianco
			APPROVATO	C. Tripodi
NOME FILE	A23_b.doc			
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI		
	28/10/2008	Emissione		

PROPONENTE

CONSULENTE

DECRETO DIRETTORIALE N. 005/2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

15/05/2003

AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA E ALL'ESERCIZIO DELLA CENTRALE  
TERMOELETTRICA, DELLA POTENZA DI 800 MW, SITA NEL COMUNE DI  
MONCALIERI (TO)

MODULARIO  
M.A.P. - EX 22



AEM TORINO S.p.A.  
PROT.  
012072 26 MAGO 03

EX MOD 25 P

Roma 15 MAG 2003 20

*Ministero  
delle Attività Produttive*  
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie  
Ufficio C2 - Mercato elettrico

*Prot. N. 254368 Allegati*  
*Risposta al Foglio N. 2*  
*del*

PT  
50/1es  
50

*Si prega di restituire, per ogni attività, il foglio di risposta con il proprio indirizzo nella risposta  
al N. di protocollo di invio, con la data di ricezione e il numero di protocollo.*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

*cut*

Alla AEM Torino S.p.A.  
Via Bertola, 48  
10122 TORINO TO

e p.c.: AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO  
-Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali  
-Direzione per la VIA  
Via C.Colombo, 44  
00147 ROMA RM

AI MINISTERO DELLA SALUTE  
Direzione generale della Prevenzione  
Ufficio VIII  
Via Sierra Nevada, 60  
00144 ROMA RM

AI MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione generale Lavori e Demanio  
(GENIODIFE)  
Piazza della Marina, 4  
00196 ROMA RM

AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento dei VV FF, Soccorso Pubblico  
e Difesa Civile - Direzione Centrale per la  
Prevenzione e Sicurezza Tecnica  
Area Rischi Industriali  
Via Cavour, 5  
00184 ROMA RM

Alla REGIONE PIEMONTE  
Servizio risanamento atmosferico  
Via Principe Amedeo, 17  
10123 TORINO TO

Alla PROVINCIA di TORINO  
Settore Ambiente  
Via Maria Vittoria, 12  
10123 TORINO TO

AI COMUNE di MONCALIERI  
Ufficio Sig. Sindaco  
Via A. Ponchielli, 18/bis  
10024 MONCALIERI TO

AI G.R.T.N. S.p.A.  
Via M.Ilo Pilsudski, 92  
00197 ROMA RM

61

All'AGENZIA DELLE DOGANE  
UTF Torino  
Via Sondrio, 13  
10144 TORINO TO

(pos.n.47-13)


**Oggetto:** Trasmissione del provvedimento di autorizzazione alla modifica e all'esercizio della centrale termoelettrica, della potenza di 800 MW, sita nel Comune di Moncalieri (TO).

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto con il quale si autorizza codesta Società alla modifica e all'esercizio della centrale termoelettrica, della potenza di 800 MW, sita nel Comune di Moncalieri (TO).

La Regione in indirizzo, che ha nozione dello stato dei luoghi, è invitata a portare a conoscenza di eventuali altri soggetti interessati il decreto sopra menzionato.


Si rammenta, infine, a codesta Società l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell'art.11 della legge n.340/2000, del predetto decreto nonché di un estratto della relativa pronuncia di compatibilità ambientale e di inviare una copia dell'avvenuta pubblicazione all'Ufficio scrivente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Att. 3.0 FT

N° 005/2003



# *Ministero delle Attività Produttive*

## DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di

lit  
h

controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60, concernente il recepimento della direttiva 1999/30/CE riguardante i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTA l'istanza dell'8 ottobre 2002, presentata a seguito della pronuncia di compatibilità ambientale richiesta in data 26 settembre 2000, con la quale la AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A. - con sede in Torino, Via Bertola, 48, cod.fisc.07129470014 - ha chiesto l'autorizzazione al ripotenziamento ed all'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Moncalieri (TO), con l'installazione di un modulo 3°GT a ciclo combinato (con turbogas da 250 MW e turbina a vapore da 150 MW), in sostituzione del 1°GT demolito, e un turbogas da 250 MW con utilizzo della turbina a vapore da 141 MW del 2°GT in sostituzione dell'esistente turbogas da 35 MW, da demolire. La centrale nuova, alimentata a gas naturale, avrà una potenza elettrica installata lorda complessiva di circa 800 MW e relativa potenza termica immessa con il combustibile di circa 1400 MW;

VISTA la nota del 12 aprile 2002 con la quale il proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art 1, comma 4, del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto dalla AEM Torino S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7541 del 5 agosto 2002;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 29 ottobre 2002, n.218275, con la

lett  
h

n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 29 ottobre 2002, n.218273 e n.218274, con le quali sono stati informati rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota del 12 dicembre 2002;

CONSIDERATO che con la predetta istanza, dell'8 ottobre 2002, la AEM Torino S.p.A. ha accettato le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale suddetto;

VISTI i pareri favorevoli trasmessi dal Comune di Moncalieri, dalla Regione Piemonte, dal Dicastero della Salute e dal Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rispettivamente con nota n.22760 del 9 aprile 2003, con nota n.19780/22 del 12 novembre 2002, con nota n.400-VIII/8.7/1044 del 17 marzo 2003 e con nota n.IAR/2003/6968 del 9 maggio 2003, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

## DECRETA

### Art. 1

La AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A. - con sede in Torino, Via Bertola, 48, cod.fisc.07129470014 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla modifica, con ripotenziamento, ed all'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Moncalieri (TO), consistente nell'installazione di un modulo nuovo a ciclo combinato, 3°GT, e nel repowering del 2°GT con l'installazione di un nuovo turbogas e l'utilizzo dell'esistente turbina a vapore. La centrale nuova, alimentata a gas naturale, avrà una potenza elettrica installata lorda complessiva di circa 800 MW e relativa potenza termica immessa con il combustibile di circa 1400 MW.

### Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione, unitamente al rispetto dei limiti massimi di accettabilità e dei limiti massimi di esposizione ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno

Aut  
R

1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tecnologia dell'impianto. L'impresa, per i turbogas, è tenuta a rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>50 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>CO (monossido di carbonio)</b>	<b>30 mg/Nm<sup>3</sup></b>

Per le caldaie ausiliarie - se utilizzate in circostanze diverse dall'avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità - si devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>150 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>CO (monossido di carbonio)</b>	<b>100 mg/Nm<sup>3</sup></b>

I gruppi turbogas non devono essere alimentati, in alcun caso, con combustibile diverso dal gas naturale. L'utilizzo di olio combustibile denso BTZ nel generatore di vapore relativo al 2° G.T. ed alle caldaie di integrazione e riserva è consentito solo ed esclusivamente nel caso di interruzione della fornitura di gas naturale alla centrale per motivi tecnici e al fine di limitare disservizi alla rete di teleriscaldamento. Un tale evento dovrà comunque essere tempestivamente comunicato ai competenti organi di vigilanza secondo procedure concordate con gli stessi;

2) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;

3) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

4) Salvo dimostrazione da parte dell'Azienda della impossibilità tecnologica, a decorrere dal quarto anno di esercizio di ciascun gruppo turbogas il limite di emissione degli ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) è 30 mg/Nm<sup>3</sup> riferito alla media giornaliera e con il successivo obiettivo, come indicato nelle prescrizioni della Regione Piemonte, di ottenere valori di emissioni medi giornalieri pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> per gli NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>) e 20 mg/Nm<sup>3</sup> per il CO, riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto, a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0 °C e 1013 hPa;

Aut  
Ph



5

5) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a concordare con le Autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dai limiti di emissioni;

6) L'impresa effettua le misurazioni e le registrazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>), del tenore volumetrico di ossigeno (O<sub>2</sub>), della temperatura, della pressione dei fumi; dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso; con periodicità semestrale, almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

7) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;

8) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

9) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto degli impianti devono essere definite con la Regione Piemonte e le Autorità preposte al controllo;

10) L'esercente deve, di intesa con la Regione Piemonte, predisporre e mettere in atto un piano di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico; le misure devono iniziare almeno un anno prima dell'entrata in funzione del primo turbogas;

11) L'esercente entro due anni dalla data di messa in esercizio di ciascun turbogas presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie applicabili e disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO<sub>x</sub> e CO, impegnandosi a perseguire l'obiettivo di limitare le emissioni di NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>), a decorrere dal quarto anno dalla data di messa in esercizio di ciascun turbogas, al valore atteso di 30 mg/Nm<sup>3</sup> su fumi secchi a 0 °C e 1013 hPa e di ossigeno libero pari al 15% in volume;

12) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7541 del 5 agosto 2002 nonché alle prescrizioni formulate dalla Regione Piemonte nel rispettivo parere;

13) L'esercente predisporre il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase

alt  
R

realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

### Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2003 e, per il nuovo impianto 3° GT, terminano entro il secondo semestre dell'anno 2005, mentre per il repowering 2° GT, terminano entro il secondo semestre dell'anno 2008, tenendo conto anche del relativo impianto di teleriscaldamento.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2009; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino e al Comune di Moncalieri.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino e al Comune di Moncalieri.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 15 MAG. 2003

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Alessandro ORTIS)

*Alessandro Ortis*

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. *5* fogli,  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.

Roma, li 15 MAG. 2003 IL FUNZIONARIO

*Colpi*

DECRETO DIRETTORIALE N. 02/2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

13/02/2007

VOLTURA DEL DECRETO N. 005/2003



1

N° 02/2007 VL



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE  
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto del 15 maggio 2003, N°005/2003, con il quale si autorizza, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, la AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A. - con sede in Torino, Via Bertola, 48, cod.fisc.07129470014 - alla modifica, con ripotenziamento, ed all'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Moncalieri (TO), consistente nell'installazione di un modulo nuovo a ciclo combinato, 3°GT, e nel Repowering del 2°GT con l'installazione di un nuovo turbogas e l'utilizzo dell'esistente turbina a vapore. La centrale nuova, alimentata a gas naturale, avrà una potenza elettrica installata lorda complessiva di circa 800 MW e relativa potenza termica immessa con il combustibile di circa 1400 MW.

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria della società AEM TORINO ENERGIA S.r.l. (ora IRIDE ENERGIA S.p.A.) - atto pubblico a rogito Notaio Andrea Ganelli del 31 luglio 2006 rep. n.7433, iscritto all'Ufficio del Registro con il n.451/1 in data 8 agosto 2006 - portante aumento di capitale con contestuale conferimento di ramo di azienda da parte dell'unico socio AEM TORINO S.p.A. (ora IRIDE S.p.A.); che da tale atto pubblico risulta che la AEM TORINO S.p.A., con efficacia differita alla data di efficacia della fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM TORINO S.p.A. (evento concretamente realizzatosi il 31 ottobre 2006) ha conferito alla AEM TORINO ENERGIA S.r.l., a liberazione dell'apposito aumento del capitale sociale, il ramo di azienda di AEM TORINO S.p.A. relativo all'attività di produzione di energia elettrica e calore, di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, nonché di vendita di calore, inclusa la proprietà delle centrali di produzione idro-termoelettrica e, in specie, quella termoelettrica di Moncalieri; ha approvato il nuovo testo dello statuto della società in forma di società per azioni con la denominazione di IRIDE ENERGIA S.p.A.;

VISTA la istanza del 25 settembre 2006 e successivi chiarimenti del 26 gennaio 2007 pervenuti il 7 febbraio 2007, con la quale la AEM TORINO S.p.A. chiede la voltura a IRIDE ENERGIA S.p.A. - con sede in Torino, Corso Svizzera, 95, cod.fisc.09357630012 - della titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto suddetto;

ult  
/

74

## DECRETA

## Art. 1


La titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto del 15 maggio 2003, N°005/2003, è volturata da AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A. a IRIDE ENERGIA S.p.A. con sede in Torino, Corso Svizzera, 95, cod.fisc.09357630012.

Restano invariate le prescrizioni e gli obblighi riportati nel provvedimento volturato.

Roma, li 13 FEB. 2007

IL DIRETTORE GENERALE

Rosaria ROMANO



*Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie  
Ufficio C2 - Mercato elettrico

La presente copia, composta da n. 2 fogli, è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Roma, 14 FEB. 2007

IL FUNZIONARIO

